Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 29 ottobre 2025, la ricorrente I. T. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* P. R., (la "Ricorrente") ha domandato nei confronti della resistente (la "Resistente" e, assieme alla Ricorrente, le "Parti") la cancellazione di una segnalazione pregiudizievole nei cc.dd. SIC (*Sistemi di Informazione Creditizia*), lamentando il mancato invio del necessario preavviso della segnalazione e l'insussistenza dei relativi presupposti, oltre al risarcimento del danno per Euro 5.000,00.

Più nel dettaglio, la Ricorrente ha lamentato l'illegittima segnalazione del proprio nominativo presso i SIC operata dall'intermediario resistente in relazione ai finanziamenti nn. *325 e *982. La Ricorrente ha infatti esposto che i pagamenti dovuti sarebbero stati regolarmente eseguiti e documentati, sottolineando come la segnalazione pregiudizievole sarebbe avvenuta a seguito di un preavviso inoltrato tramite il sistema denominato "T-Notice" ad un indirizzo di posta elettronica non presidiato. Tale circostanza ha comportato che la comunicazione venisse stata effettivamente consultata solo a distanza di diversi mesi, impedendo alla Ricorrente di avere tempestiva contezza dell'iniziativa assunta dalla Resistente ed arrecando un grave nocumento alla reputazione aziendale, con conseguente compromissione dell'accesso al mercato del credito.

La Ricorrente ha anche riferito di aver tentato una composizione bonaria della vicenda trasmettendo specifici reclami il 29 ottobre 2024 e il 15 novembre 2024, i quali tuttavia non hanno sortito alcun riscontro favorevole.

Sulla scorta di tali premesse, la Ricorrente ha chiesto a questo Arbitro di accertare l'illegittimità della segnalazione pregiudizievole a suo carico e la violazione dell'obbligo di preavviso, ritenendo la modalità di trasmissione telematica adottata del tutto inadeguata a garantire la conoscibilità dell'atto. Ha domandato inoltre la condanna dell'intermediario al pagamento, in via equitativa, di un indennizzo

quantificato in Euro 5.000,00 a titolo di ristoro per il danno reputazionale e patrimoniale subìto, tenuto conto dell'infondatezza della segnalazione e degli oneri sostenuti per la tutela dei propri diritti, nonché l'adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto equo e opportuno.
Con le proprie controdeduzioni, la Resistente ha esposto, in fatto, che la Ricorrente ha stipulato il contratto di locazione finanziaria n. *325, il 25 giugno 2019, ed il contratto di locazione finanziaria n. *982, il 2 ottobre 2019. La Resistente ha confermato che, a decorrere dal 29 ottobre 2024, la Ricorrente ha inoltrato diversi reclami volti a ottenere la rettifica delle risultanze presenti presso i SIC, procedendo successivamente alla proposizione del ricorso il 6 giugno 2025.
La Resistente ha esposto che, all'esito degli approfondimenti istruttori espletati, ha ritenuto di dare seguito alle istanze di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli, come comprovato dalle visure versate in atti, sostenendo pertanto il venire meno delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
L'intermediario ha inoltre dichiarato di aver provveduto al rimborso della somma di Euro 20,00 versata dalla Ricorrente per l'avvio del procedimento.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, la banca ha eccepito la totale carenza di elementi probatori a supporto del pregiudizio asseritamente patito, evidenziando come non sia stato dimostrato il nesso eziologico tra l'illegittima segnalazione e gli eventuali dinieghi alle richieste di finanziamento.
L'intermediario ha concluso chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla regolarizzazione delle banche dati dei SIC e che venga rigettata la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata.
Si dà atto che questo Collegio, all'esito della propria riunione del 9 dicembre 2025, ha sospeso questo procedimento per consentire alla Resistente di produrre documentazione comprovante i presupposti sostanziali della segnalazione nei SIC. Richiesta, questa, mai riscontrata dalla Resistente.

DIRITTO

Venendo alle ragioni (in fatto e) in diritto della decisione, occorre procedere per gradi.
In punto di fatto, occorre subito evidenziare come dalle risultanze probatorie in atti, effettivamente risulti che la Resistente abbia dato seguito alle richieste della Ricorrente, cancellando le iscrizioni a suo carico presenti sui SIC, tanto con riguardo al contratto n. *325 quanto con riguardo al contratto n. *982. Circostanza, questa, che permette di ritenere completamente superata la prima doglianza relativa alla cancellazione delle iscrizioni presenti sui SIC e permette di dichiarare, a tale esclusivo riguardo, la cessazione della materia del contendere.
È giusto il contesto per rimarcare come, in effetti, le spese d'istruttoria sostenute dalla Ricorrente siano state rimborsate: il Collegio ne prende atto.
È pure il caso di notare come la sopravvenuta superfluità di procedere alle cancellazioni delle segnalazioni nei SIC non fa venir meno il fatto che, comunque, delle segnalazioni vi siano state. È dunque necessario verificare se esse fossero legittime o meno, per pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per la quale continua a permanere un interesse (giacché nel termine tra l'avvenuta segnalazione e la relativa cancellazione, la Ricorrente potrebbe aver patito un pregiudizio).
Orbene, che i preavvisi di segnalazione siano stati eseguiti dalla Resistente è documentale, come è documentale che essi siano stati inviati tramite il sistema "T-notice" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del legale rappresentante della Ricorrente.

Il sistema in discorso, invero, è ritenuto dall'orientamento dell'ABF, generalmente, un valido mezzo di comunicazione, idoneo a comprovare la ricezione del preavviso di segnalazione sui SIC quand'anche le informazioni siano trasmesse a servizi di posta elettronica ordinaria (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 23402/2021; Collegio di Bari, decisione n. 7173/2023).
Oltretutto, risulta che la Ricorrente avesse prestato il consenso, in sede di stipulazione dei contratti rilevanti in specie, all'invio delle comunicazioni relative al rapporto via *e-mail*.
Tuttavia, il relativo campo risulta, nei contratti, non essere stato compilato con l'indicazione di un valido indirizzo di *e-mail* atto a ricevere le comunicazioni.
Pertanto, si deve ritenere che le comunicazioni della Resistente non fossero regolari, perché inviate (non a un indirizzo di posta elettronica indicato dalla Ricorrente, ma) a un indirizzo di posta elettronica selezionato arbitrariamente e, pertanto, inidoneo a raccogliere comunicazioni istituzionali eseguite con mezzi astrattamente idonei.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti non emerge alcuna prova (della quale è la Resistente a essere onerata) circa l'effettiva sussistenza di ritardi di pagamento da parte della Ricorrente. Circostanza, questa, che denota un ulteriore profilo di illegittimità della condotta.
La condotta della Resistente costituisce dunque un fatto illecito e occorre verificare se essa sia stata foriera di un danno risarcibile.
Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, «*nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare* » (cfr Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019, in tema di illegittima segnalazione in SIC).
Inoltre, il Collegio di Roma ha spesso affermato che «*il danno da mancato accesso al credito è un danno patrimoniale da perdita di chance. Per poter ottenere il risarcimento, il ricorrente ha, quindi, l'onere di dimostrare che il diniego sia stato cagionato esclusivamente dalle segnalazioni negative all'origine del ricorso*» (così, da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 2705/2020 in tema di illegittima segnalazione in SIC; conforme, *ex plurimis*, Collegio di Roma, decisione n. 8016/2019).
Inoltre, quanto al danno non patrimoniale, secondo i Collegi ABF la sussistenza di tale danno non sussiste *in re ipsa*, bensì «*deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza*» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642 del 17/01/2019, nonché Collegio di Roma, decisione n. 16455 del 08/07/2021, decisione n. 6982 del 16/04/2020, decisione n. 8944 del 18/05/2020).
Quanto al danno reputazionale, gli orientamenti dell'ABF hanno individuato i seguenti criteri idonei a corroborare la prova della compromissione della reputazione del debitore segnalato, sulla base della comune esperienza: l'entità della somma oggetto di insoluto; il tempo di permanenza della segnalazione; l'eventuale sussistenza di altri rapporti aventi andamenti regolari; la prova da parte dell'intermediario della trasmissione del necessario preavviso di segnalazione; la circostanza per cui l'intermediario abbia, ad un certo punto, cancellato la segnalazione e l'eventuale ammissione di responsabilità; la gravità della colpa dell'intermediario segnalante; la natura di consumatore o non consumatore della parte ricorrente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642 del 17/01/2019, Collegio di Roma, decisione n. 22135 del 25/10/2021, Collegio di Torino, decisione 8370/2021); nonché l'attività lavorativa ricoperta dal debitore segnalato (Collegio di Roma, decisione n. 22135/2021).
Orbene, la Ricorrente non ha fornito analitiche prove di aver subito un pregiudizio, quantomeno secondo un criterio di normalità, foriero di danni anche non patrimoniali alla reputazione e al merito

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

creditizio della Ricorrente. Circostanze, queste, che legittimano la liquidazione equitativa del danno, anche alla luce dei significativi difetti di allegazione e documentazione nelle difese della Resistente, che lasciano fondatamente ritenere che essa abbia commesso significative irregolarità nel caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di cancellazione delle segnalazioni contestate.

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per aver effettuato tali segnalazioni contestate senza che sussistesse la prova del ritardo e per l'effetto dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di 20,00 euro versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE